

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 777/87 che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere nonché del regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 777/87 <sup>(3)</sup> gli acquisti di burro all'intervento possono essere sospesi in talune situazioni ed essere realizzati nell'ambito di una gara permanente; che in questa ipotesi ed a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) di detto regolamento si tiene conto dell'importanza particolare degli acquisti all'intervento per la stabilità del mercato e per la retribuzione dei produttori di latte in Irlanda; che conviene estendere il beneficio di questa disposizione alla regione dell'Irlanda del Nord in cui l'industria lattiero-casearia contribuisce parimenti al prodotto nazionale lordo per una parte nettamente superiore alla media constatata nelle altre regioni della Comunità; che questa modifica del regolamento (CEE) n. 777/87 rende necessario un adeguamento del regola-

mento (CEE) n. 985/68 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 842/88 <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 777/87 sono aggiunti i termini:

«e nell'Irlanda del Nord.»

*Articolo 2*

All'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 985/68 è aggiunto il comma seguente:

«Ai sensi del presente paragrafo nel Regno Unito la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono considerate regioni separate.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 169 del 17. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 4.